

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA

	Sezione sp	ecializzata in materia di impresa	
nelle persone	dei seguenti magistra	ti:	
dott.ssa	Lina Tosi	- Presidente	
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore	
dott.ssa	Lisa Torresan	- Giudice	
ha pronunziat	to la seguente		
		SENTENZA	
nel procedime	ento civile di primo gr	rado iscritto al n. R.G.	
promosso da:			
		rappresentato e difeso in giudizio dagli	li avv
	del Foro d	del Foro di Venez	ria, con
domicilio ele	etto presso lo studio d	di quest'ultimo in	, giusta
procura alle l	iti depositata in calce a	all'atto di citazione;	
		-	- attore
		contro	
	in per	sona del legale rapp.nte p.t., rappresentato e difes	so dagl
avv.		, come da procura allegata alla comp	arsa d
costituzione e	e risposta		
avente per o	oggetto: impugnazior	ne delibera di approvazione bilancio di eser-	cizio e
accertamento	scioglimento società		

CONCLUSIONI

L'attore così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:



"Nel merito

accertati i vizi di legittimità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 del 14 luglio 2021 ed iscritta nel Registro delle Imprese in data 15 luglio 2021 per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa, annullare e/o dichiarare nulla la predetta deliberazione ed il bilancio di esercizio con la stessa approvato;

In via istruttoria

si insiste affinché il Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. ordini, anche attraverso l'intervento della Polizia Tributaria, alla società di esibire in giudizio l'atto costitutivo, il libro dei fiducianti e/o la documentazione necessaria per l'identificazione dei soggetti facenti parte della propria compagine sociale al momento della sottoscrizione del prestito obbligazionario (quali, a titolo esemplificativo, il negozio fiduciario o il contratto di mandato conferito dai soci), garantendo adeguati presidi di riservatezza di tali informazioni al di fuori delle necessità. del loro utilizzo come materiale probatorio in questo giudizio.

si chiede che venga disposta una C.T.U. contabile avente ad oggetto la verifica della situazione finanziaria della società oggi convenuta alla data di emissione di entrambi i prestiti obbligazionari sottoscritti da nel 1985 e dalla signora nel 2013, oltre che al momento in cui la scadenza dei suddetti prestiti obbligazionari è stata prorogata (2015, 2017 e 2019), tenendo in considerazione anche i dati che emergono dai bilanci degli esercizi fiscali precedenti. In ogni caso,

con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre ad accessori di legge".

Il convenuto precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. e ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già esposte nella terza memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, esaminati gli atti e i documenti di causa,

ha ritenuto:



MOTIVAZIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12 novembre 2021 socio della società convenuta in ragione della titolarità di n. 7.440 azioni, pari al 14,59% del capitale sociale, ha impugnato ai sensi degli artt. 2377, 2379 e 2434-bis cod. civ. la deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 adottata a maggioranza – astenuto l'odierno impugnante - dall'assemblea sociale in data 14 luglio 2021.

A sostegno dell'impugnazione l'attore ha allegato che "il bilancio è viziato sotto molteplici profili, tra cui la violazione dei principi di chiarezza e veridicità, l'erronea iscrizione a bilancio di una posta a cui si aggiunge una consistente discrasia tra la situazione finanziaria che risulta a bilancio e quella reale", in particolare ha contestato la mancata iscrizione del compenso deliberato a favore degli amministratori e l'errata configurazione quale prestito obbligazionario (nel caso di specie non convertibile) dei finanziamenti effettuati dai soci "e la conseguente errata iscrizione in bilancio".

Ha concluso chiedendo l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2020, assunta in data 14 luglio 2021.

Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria.

Eccepiva il difetto di interesse ad agire del socio impugnante, che non aveva dedotto il pregiudizio subito.

In ordine alla prima censura relativa alla mancata iscrizione del compenso dovuto agili amministratori, osservava che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, in data 9 dicembre 2020, di rinunciare all'intero compenso per l'esercizio 2020 pari ad € 50.000,00, in ragione della crisi economica che ha afflitto tutti gli operatori del settore alberghiero a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 e che pertanto in nota integrativa è stato correttamente riportato che nessuna corresponsione di compenso in favore dell'organo gestorio è stata effettuata nel corso dell'esercizio 2020.

La convenuta deduceva, inoltre, che i prestiti obbligazionari costituiscono una species dei finanziamenti nella società per azioni e sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 2410 e ss cc e negava che i prestiti obbligazionari siano assimilabili ai finanziamenti per il solo



fatto di essere stati sottoscritti da soci e anche alla luce del disposto di cui all'art. 2412 cc concludeva per l'inapplicabilità dell'art. 2467 cc.

Concludeva per il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita a mezzo di ctu contabile.

La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata.

COMPENSO AMMINISTRATORI

Con delibera del 15 maggio 2019 l'assemblea dei soci della ha deliberato di modificare la composizione del proprio organo amministrativo, passando da un organo amministrativo unico ad uno collegiale e ha prevedendo per il triennio 2019/2021 un compenso collettivo annuo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) lordi.

Nel bilancio d'esercizio 2020 non è stato iscritto il compenso deliberato a favore degli amministratori, in quanto "non è stato distribuito nessun compenso agli Amministratori", ma sono indicati esclusivamente i compensi di competenza per i servizi resi dal Collegi Sindacale (per € 16.382).

Secondo l'attore, l'annotazione in bilancio di tale posta era comunque necessaria, a prescindere dall'effettiva erogazione, trattandosi di somme che la società deve accantonare, potendole l'Amministratore richiederle in un momento successivo, non risultando intervenuta alcuna rinuncia da parte degli Amministratori.

Orbene, la doglianza è infondata, in quanto con delibera del Cda di data 9.12.2020 (doc. 4 fasc. conv.) gli amministratori hanno rinunciato alla percezione del compenso per l'anno 2020.

Tuttavia, come anche rilevato dalla ctu, in base all'OIC 12 e all'art. 2427 n. 16 cc la rinuncia al compenso deliberata dal Cda avrebbe dovuto essere riportata in nota integrativa. La chiarezza è un principio imperativo alla pari della rappresentazione veritiera e corretta e la sua violazione conduce alla nullità della delibera di approvazione del bilancio, come precisato dalla S.C. (Cass. S.U. 21.02.2000 n. 27): "Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione



complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte."

PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Si tratta dei seguenti prestiti obbligazionari: a) prestito obbligazionario non convertibile emesso in data 06.06.1985, di originarie lire 1.100.000.000, convertito in \in 568.150,00, con scadenza al 31.12.2015, successivamente prorogata in data 23.02.2015 al 31.12.2017 ed ulteriormente prorogata in data 27.10.2017 al 31.12.2027; b) prestito obbligazionario non convertibile emesso in data 24.07.2013 di \in 150.000,00 con scadenza al 31.12.2020, recentemente prorogata al 31.12.2030.

Le relative obbligazioni sono state sottoscritte, quanto al primo prestito, dal socio e, relativamente al secondo, dalla socia

Sostiene parte attrice che i due prestiti obbligazionari sono stati iscritti formalmente in sede di redazione del bilancio come "debiti" ed in particolare "obbligazioni", ma la loro natura in realtà sarebbe ben diversa, poiché si tratterebbe di finanziamenti posti in essere dai soci in favore della Società oggi convenuta con il fine esclusivo di rafforzare il patrimonio aziendale.

La corretta qualificazione di tale voce sarebbe "debito verso soci per finanziamenti" (D3) e non "obbligazioni" (D1), come invece indicato nella nota integrativa.

L'attore trae tale convincimento sotto il profilo soggettivo dalla circostanza che i soci sottoscrittori sono già soci della società, come si ricaverebbe dalla relazione datata 7.9.2018 fatta predisporre dal legale rappresentante della società e prodotta nell'ambito del procedimento ex art. 2409 cc instaurato dall'odierno attore (doc. 7 fasc. attore).

Alla diversa qualificazione come "finanziamenti" in luogo di "obbligazioni", consegue poi l'applicazione della regola della postergazione del loro rimborso ex art. 1467 c.c.

Nel caso di specie, peraltro, non si pone alcuna questione in merito alla postergabilità o meno del prestito obbligazionario perché tale ordine di preferenza è stato previsto pattiziamente dal regolamento del prestito obbligazionario.

La ctu ha concluso, con argomenti convincenti e condivisi dal Collegio, che la posta avrebbe trovato collocazione nella voce D (Debiti) dello Stato Patrimoniale sia laddove



fosse stata contabilizzata come "debiti verso soci per finanziamenti", sia laddove fosse stata contabilizzata come "prestito obbligazionario" e che i prestiti obbligazionari sono rilevati e valutati con le stesse regole applicabili agli altri debiti.

Per quanto riguarda l'informativa da inserire in nota integrativa, la ctu ha verificato che risultano fornite le informazioni previste dalla normativa civilistica e dai principi contabili per i bilanci in forma abbreviata.

Alla luce di quanto appena argomentato, non vi è alcuna necessità di conoscere il beneficial owner di e deve essere confermato in questa sede il rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc già disposto con ordinanza istruttoria di data 20.11.2022.

Le spese di lite, in ragione dell'esito della causa, vengono compensate per ³/₄ e per il restante ¹/₄ vengono poste a carico della società convenuta e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione valore indeterminabile di complessità media.

Il compenso al ctu, come liquidato con decreto di data 21.12.2023, viene posto a carico delle parti ½ ciascuna.

P.Q.M.

Il Tri	ibunale	di Ve	enezia,	definitivam	nente	decidendo	nella	causa	promossa	da	
			nei o	confronti di				ec	l iscritta al	n.	
RG	ogni di	versa	eccezio	ne domand	la ed	istanza disa	tteca:			_	

- dichiara la nullità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di in data 14 luglio 2021, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2020;
- compensa le spese di lite per ¾ e condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, del restante ¼, che liquida in complessivi € 2.715,00 per compenso, € 259,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti ½ ciascuna.



Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 3 luglio 2024

Il Presidente dott.ssa Lina Tosi Il Giudice est. dott.ssa Chiara Campagner

